


Alla Dirigente IIS Liceo Scientifico+IPA
Spezzano Albanese (CS)
Al Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Al Responsabile della sicurezza dell'IIS Liceo Sc.+IPA -Sede
e p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto
e p.c. al Dirigente ASL di Castrovillari
e p.c. al Comando VVFF Via Garga, 4 Castrovillari
e p.c. al delegato Sindacale Uil Sig. De Rosis Nicola-Sede
e p.c. al delegato CISL Prof.ssa Scola Annamaria-Sede
e p.c. al delegato SNALS Prof.ssa Iantorno Antonella-Sede
e p.c. al DSGA dell'Istituto



Prot. N° 1531/002

Data 17-03-2015

Oggetto: sdoppiamento e formazioni di nuove classi a.s. 2015/16 con numero di alunni non superiore a 25. Rispetto delle norme di sicurezza in occasione della formazione delle classi per il prossimo a.s. 2015-2016.

**I DOCENTI,
IN CONSIDERAZIONE DEI SEGUENTI PUNTI:**

1) ELIMINARE E SCONGIURARE LA FORMAZIONE DI CLASSI DI OLTRE 25 ALUNNI.

Nell'A.S. in corso l'Istituto scolastico presenta classi con un numero di alunni superiore a 25 (sino a 33 persone) su aule la cui area è di circa 50 mq. Per l'A.S. 2015/16 si vuole evitare il ripetersi di tale situazione, sia sdoppiando le classi già presenti, sia formando classi prime con numero di alunni inferiore a 26. La situazione a tutt'oggi vigente, risulta, (per i motivi che di seguito verranno specificati) per un verso, contrastante con la normativa di legge di riferimento, per l'altro, palesemente **lesiva della qualità della azione didattica, pregiudizievole dell'apprendimento degli alunni e limitativa della attività di intervento personalizzato.**

2) OBBLIGO GIURIDICO DEL DOCENTE DI SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE

Il docente, in quanto soggetto alle norme di legge del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ha l'obbligo giuridico, ai sensi dell'art 2048 C.C. di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). L'adempimento di tale onere lo rende completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.

Il comportamento dell'impiegato (docente) è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, precisamente, l'art. 16 del decreto n. 3/1957, rubricato "Dovere verso il superiore", dispone che: "**Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.**"

3) LIMITI E CONDIZIONI DI VALIDITA' DEL D.P.R. N. 81/2009.

Il D.P.R. n.81/2009 (Regolamento Gelmini), presenta dei limiti e delle condizioni di validità:

- a) Il TAR Molise (con sentenze n. 556 del 16/10/2012, n. 144 e 145 del 10/4/2012, n. 163 del 15/2/2013), ha disposto che il DPR 81/2009 resta valido a **condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica, previsti dal DM 18.12.1975.** Quest'ultimo non è stato abrogato neppure dall'art. 12 della L. n° 23/96, poichè il suo comma 5, fa salvi i criteri fissati dal D.M. del 1975 sino a quando non verranno modificati con leggi delle singole regioni (la regione Calabria non ha emanato leggi in materia).

- b) I parametri sanciti dal D.M. 18.12.1975, inoltre, restano validi e devono essere rispettati in quanto “norma speciale”, disciplinante specificamente la tutela del diritto alla sicurezza e alla salute, e come tale non oggetto di abrogazione da parte di norme generali, quali il D.P.R. n. 81/2009.(TAR Molise n.163/2013)
- c) Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3512 del 9.06.2011, a conferma di quanto già sancito dal Tar Lazio, Sentenza n. 552 del 20-01-2011, e come affermato dal TAR MOLISE, Sentenza n.163/2013, ha chiarito che gli obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione scolastica e quelli connessi di contenimento della spesa perseguiti dal DPR 81/09, non possono prescindere dalla valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti – di cui al Dlgs. n. 626/94 (sicurezza posto di lavoro) e D.M. 26.08.1992 (prevenzioni incendi)- ed ogni decisione a tal fine assunta deve necessariamente essere condizionata, quanto meno nei suoi effetti (e quindi nella sua operatività), al rispetto dei concorrenti interessi di tutela della salute e della integrità delle persone presenti negli ambienti scolastici anche se trattasi di interessi la cui cura è rimessa a centri di competenza diversi (nel caso di specie la Provincia).
- d) Il Comunicato stampa MIUR del 15-01-10 cita testualmente:
“.....Il fenomeno delle classi con più di 25 alunni è comunque limitato. I tetti fissati, inoltre, tengono conto della capienza effettiva delle aule; mai viene attivata una classe che oltrepassi i limiti previsti dalle disposizioni sulla edilizia scolastica.”

Nello specifico, il D.M del 1975 (“funzionalità didattica”), recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica , prevede gli standard minimi 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori al netto di cattedra, armadio)

Si evidenzia che l’indice minimo di 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, è anche conforme all’indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere sia quale condizione minima di cubatura necessaria per garantire l’igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), sia quale criterio volto ad evitare l’affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell’edificio in modo sicuro (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 - testo unico sulla sicurezza nr. 81/08 - norme di edilizia ai fini dell’abitabilità e/o agibilità degli edifici).

In sostanza, quindi, nella formazione delle classi , il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,96 mq netti per alunno, oltre a costituire violazione del D.M. del 1975, viola altresì il Dlgs. n. 626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro) nonché il D.M. 26.08.1992 (prevenzione incendi) e il D.M. 382/1998.

4) OBBLIGO-AUTONOMIA-VINCOLARITA’ DEL RSPP DI UNA VALUTAZIONE IN CONCRETO

L’art. 33 del d. lgs. 81/2008 impone, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali di provvedere alla individuazione in concreto (T.A.R.Veneto, III, 16 febbraio 2009, n. 375) dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale come già precisato dagli artt. 2 e 3 del D.M 382/1998 .

La regione Calabria non ha emanato legge regionale in materia, quindi il RSPP, dovendo per legge individuare le situazioni di potenziale pericolo per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro “nel rispetto della normativa vigente”, dovrà assumere, nella propria autonomia decisionale, a parametro di riferimento le norme del D. M. del 18/12/1975.

In ogni caso dalla autonoma scelta del RSPP dell’istituto scolastico nella valutazione in concreto dei rischi che il sovraffollamento delle classi comporta per l’igiene e la salubrità delle aule, intese quale luogo di lavoro ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81 del 2008, nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire la gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall’edificio in situazioni di pericolo

(come accade in ipotesi di incendio e di eventi sismici), deriva la vincolatività delle prescrizioni del RSPP stesso.

5) RESPONSABILITA' E COMPITI DEL DIRIGENTE

Il D.M. 21/06/1996 n. 292 individua il dirigente scolastico come "datore di lavoro", attribuendogli tutti gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs. n. 81/08.

Il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro.

E' compito del D.S., dunque, quale responsabile dell'attività, verificare, sulla base della valutazione in concreto del RSPP, le reali dimensioni delle aule, dei laboratori, ecc. e regolarsi sul numero degli alunni per classe tenendo conto anche delle esigenze di igiene e di gestione delle emergenze.

Si evidenzia che il mancato rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi .

Il TAR Lazio, con Ordinanza nr. 05816 del 15/12/09, ha stabilito l'obbligo per l'Amministrazione di rispettare le prescrizioni e le garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi. **Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29 settembre 1998, n. 382, il DS deve informare l'ente locale (Provincia) e l'USR su tutte le situazioni ostative per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e delle aule intese quale luogo di lavoro (art. 30 del d. lgs. 81 /2008) al fine di garantire la gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall'edificio in situazioni di pericolo quali incendio ed eventi sismici.**

6) LIMITI DELLA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI OSTATIVI DA PARTE DELL'USR.

L'art. 5 del D.M. 29 settembre 1998, n. 382, recita: "*nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo*".

All'uopo la giurisprudenza ha precisato ulteriormente che **l'USR non può adottare provvedimenti organizzativi** che si pongano in contrasto con le specifiche misure di prevenzione adottate dal **Dirigente in una obliterazione di una circostanza** di rilevante importanza in quanto rappresenta una condizione di legittimità di provvedimenti relativi all'organizzazione del sistema scolastico (**TAR Molise, sentenza n.163/2013**).

Il TAR Molise nella sentenza n.163/2011 cita testualmente: "**E' onere dell'USR, in sede di dimensionamento delle classi, verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, pur in presenza di inadempimenti imputabili alla Provincia quale ente responsabile della manutenzione degli immobili scolastici**"

7) L'INERZIA DELL'ENTE LOCALE (PROVINCIA) NON PUO' GIUSTIFICARE LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 **Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382**, il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626 e con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, **ma è pur vero che l'inerzia della Provincia, quale ente proprietario dell'immobile e**

responsabile delle misure di adeguamento, non può risolversi (TAR Molise Sen. N. 163 del 15.2.2013) nella sostanziale violazione della normativa sulla sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici con grave pregiudizio per chi vi opera.

8) NORME VINCOLANTI PER L'AMMINISTRAZIONE SULLA SICUREZZA

Il T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2009 sent. 25/2/2009 n.375 evidenzia che le disposizioni sulla sicurezza in materia di evacuazione degli edifici scolastici esistenti di cui al d.m. 26 agosto 1992 sono **norme vincolanti per l'amministrazione.**

9) LA SCUOLA COME LUOGO DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

Il nuovo "**TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**" (D. L. 81/08, che integra la 626/94), indica, tra le altre disposizioni, **la scuola come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e della sicurezza.**

10) TERRITORIO A RISCHIO SISMICO

La scuola rientra in un territorio (la Calabria) ad alto rischio sismico.

11) LA RIFORMA DELLA SCUOLA "LA BUONA SCUOLA" -DELEGAZIONE AL DS PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il disegno di legge della riforma della scuola (La buona scuola), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 12.3.2015, e in via di prossima definitiva approvazione, **dà ai dirigenti, all'art. 7 comma 6, il potere di utilizzare l'organico in modo flessibile per evitare la formazione di classi troppo numerose allo scopo di migliorare la qualità della didattica.**

La formazione di classi in numero superiore a 25/26 alunni, su aule con area minore di 50 mq, quindi:

- 1) **E' incompatibile** con la necessità, (sancita dal **D.M. 29 /9/1998, n. 382, dal Dlgs. n. 626/94 (sicurezza posto di lavoro) e dal D.M. 26.08.1992 (prevenzioni incendi)**) di tutelare valori primari quale la salubrità dell'ambiente di lavoro, e assicurare l'incolumità degli alunni e di lavoratori.
- 2) **E' non rispettosa** delle norme e degli indici di cui al D.M. 18.12.1975 1975 che **restano validi** e devono essere rispettati in quanto "**norme speciali**", disciplinante specificamente la tutela del diritto alla sicurezza e alla salute, e come tale **non oggetto di abrogazione** da parte di norme generali, quali il D.P.R. n. 81/2009.
- 3) **Viola** l'art. 5 del D.M. 26.8.1992 che prevede un l'affollamento massimo consentito nelle aule di 26 persone di cui 25 alunni e 1 docente,
- 4) **Contrasta** quanto sostenuto dalle recenti sentenze giurisprudenziali (TAR Molise Sentenza n. 163 del 15/2/2013, sentenze n° 144 e n° 145 del 2012, n. 556 del 16 /10/2012, n.163 del 31 /08/2011 e decreto presidenziale n. 174 del 21 /9/2011), **che sanciscono altresì che neppure**

l'inerzia dell'ente locale (Provincia) puo' giustificare la violazione delle norme sulla sicurezza.)

INVITANO E CHIEDONO

al Responsabile della Sicurezza RSPP dell'Istituto :

a) Di redigere, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 23 del 1996, una relazione illustrativa in cui, nella sua autonoma responsabilità e facoltà, assuma a parametro di riferimento le norme del D.M. 18.12.1975, quelle del decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92 e quelle in vigore. Inoltre in tale relazione egli:

- 1) Evidenzi un corretto dimensionamento della aule e il numero massimo di alunni compatibile con le dimensioni delle aule stesse e le caratteristiche dell'edificio scolastico.
- 2) Provveda alla individuazione in concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e delle aule intese quale luogo di lavoro ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 81 del 2008 nonché alla luce della inderogabile necessità di garantire "la gestione delle emergenze e la corretta evacuazione dall'edificio in situazioni di pericolo" come accade in ipotesi di incendio e di eventi sismici.

INVITANO E CHIEDONO

Al Dirigente Scolastico, che:

- a) Per l'a.s. 2015/16, **informi** (art.5 DM 29/9/98 n.382) l'Ente locale (Provincia) e l'USR e, **proponga**, a tali Enti, tenuto conto delle superfici medie nette delle aule e della relazione illustrativa del RSPP, **un piano di formazione delle classi con un numero non superiore a 25/26 alunni per classe**. Tutto ciò :
- 1) **nel rispetto** delle norme e degli indici di cui al D.M. 18.12.1975, **in accordo con l'art.5 del D.M. 26.8.1992** (l'affollamento massimo consentito nelle aule di 26 persone di cui 25 alunni e 1 docente),
 - 2) **in conformità** con le recenti **sentenze giurisprudenziali** (TAR Molise Sentenza n. 163 del 15/2/2013, n. 144 e n. 145 del 2012 , n. 556 del 16 /10/2012, sentenza n.163 del 31 /08/2011
 - 3) **in ottemperanza** al D.lgs. n. 626/94 (**sicurezza posto di lavoro**) e al **D.M. 26.08.1992 (prevenzioni incendi)**
 - 4) **in linea con quanto illustrato sopra al punto3) pag.1, nè i parametri**

perseguiti dal DPR 81/09, possono prescindere dalla valutazione in concreto circa le condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti ed ogni decisione a tal fine assunta deve necessariamente essere condizionata, quanto meno nei suoi effetti (e quindi nella sua operatività), al rispetto dei concorrenti interessi di tutela della salute e della integrità delle persone presenti negli ambienti scolastici anche se trattasi di interessi la cui cura è rimessa a centri di competenza diversi (nel caso di specie la Provincia).
Neppure l'inerzia dell'ente locale (Provincia) puo' giustificare la violazione delle norme sulla sicurezza.

- b) La presente missiva venga allegata alla richiesta di invio all'USR di una relazione scritta richiesta al punto a. precedente.

Si invita alla diffusione della presente missiva pubblicandola nelle voci "Albo Pretorio" e/o "Circolari e Avvisi" del sito ufficiale dell'Istituto.

Inoltre,

INVITANO, DIFFIDANO E CHIEDONO

altresi, anche al Dirigente ATP Cosenza che:

- a) Per l'a.s. 2015/16 la costituzione di ciascuna classe sia formata da un numero di alunni che rispetti tutte le norme sulla sicurezza e di igiene in vigore. L'a.s. in corso vede, invece, la formazione di classi formate anche da un numero di 33 e 30 alunni su aule di superficie di circa 50 mq in palese contraddizione con le norme in vigore.

La formazione di classi in numero superiore a 25/26 è **incompatibile** con la necessità, (così come sancito dal D.M. 29 settembre 1998, n. 382) di tutelare valori primari quale la salubrità dell'ambiente di lavoro, di non creare gravi pregiudizi e assicurare l'incolumità degli alunni e di lavoratori.

Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza l'Ufficio scolastico regionale non può adottare provvedimenti organizzativi che si pongano in contrasto con le specifiche misure di prevenzione adottate dal dirigente scolastico in forza di espressa previsione normativa, senza incorrere in una palese violazione di legge (TAR Molise sentenze n. 556 del 16 ottobre 2012, n. 144 e 145/ del 2012, n.163/2013).

Spezzano Albanese 14.3.2015

FARACO FRANCA	Faraco Franca
MOULINARI CARMOLINA	Carmolina Molinari
TAVELLA ROSA MARIA	Rosa Maria Tavelle
PESCE CATERINA	Caterina Pesce
FORMOSO LAURA	Laura Formoso
RUBICO ANTONIO	Antonio Rubico
DE ROSIS LETIZIA	Letizia De Rosis
LIPEROTI ANTONIO	Antonio Liperoti
SIELANI LORIANA	Loriana Sielani
CORSINO SERGIO	Sergio Corsino
IANTORNO ANTONELLA	Antonella Iantorno
OCCHIERO ANTONIO	Antonio Occhiero

Continuazione raccolta firme dei docenti sulla missiva del 14.3.2015 che ha per oggetto :

"rispetto delle norme di sicurezza in occasione della formazione delle classi per il prossimo anno scolastico 2015-2016."

CIRINO GROCCIA	MARIA CRISTINA	Maria Cristina Cirino Groccia
RIZZUTO	ROSINA	Rosine Rizzuto
CHIMONTI	PINO	Ugante
SPATARO	LEONARDO	Le Spat
TARZIA	DOMENICO	Domenico Tarzia
MARCA	ALESSANDRA	Maura
CELEO	UMBERTO	Umberto
COVUCEI	VITTORIA	Vittoria
FILICIA	FRANCESCO	Francesco Filicchia
SPAGNUOLO	ANTONIO	Antonio Spagnuolo
NORITI	INES	Ines Noriti
VATTIULO	BICE	Bice Vattiulo
MAURO	DEMETRIO	Demetrio Mauro
TRIGLI	GIULIA	Giulia Trigli
BOLLINI	MARAFIORSI	Mara Marafioris
ORIOLO	MARIA GRAZIELLA	Maria Grazia Orlo
SCAROTTA	VINCENZO	Vincenzo Scarotta